

**ODG 6° punto: Proposte di delibera ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 5, 2357 e 2357-ter del Codice Civile in tema di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL 6. PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO*

ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato dalla Consob  
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 6° dell'Ordine del giorno:

- Proposte di delibera ai sensi degli artt. 2437-*quater*, comma 5, 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile in tema di azioni proprie.

**A. Premessa**

In data 26 novembre 2016, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'allora Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a. (la "Banca" o "BPAA") ha approvato, tra le altre cose, la trasformazione della Banca in società per azioni, in forza di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") (come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33).

La delibera di trasformazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano in data 12 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b) del Codice Civile, gli azionisti che non avevano approvato la trasformazione (perché assenti, contrari o astenuti alla delibera Assembleare) hanno potuto esercitare il diritto di recesso (totale o parziale) al valore di liquidazione fissato dal Consiglio di Amministrazione in euro 12,10 per azione.

In data 27 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che il diritto di recesso conseguente alla trasformazione della Banca in società per azioni è stato validamente esercitato per complessive n. 2.645.288 azioni ordinarie BPAA (pari al 5,31% del capitale sociale della Banca), per un controvalore complessivo di liquidazione pari ad euro 32.007.984,80 (le "Azioni Oggetto di Recesso").

Le Azioni Oggetto di Recesso sono state offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del Codice Civile, agli azionisti della Banca che non hanno esercitato il diritto di recesso, nel rapporto di 1 azione ogni 17,848582 azioni BPAA possedute ed al valore di liquidazione di euro 12,10 per azione.

In data 10 marzo 2017, l'offerta in opzione – originariamente valida dal 13 febbraio 2017 al 17 marzo 2017 (estremi compresi) – è stata estesa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, fino al 21 aprile 2017 compreso (il "Periodo di Adesione").

Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso hanno altresì, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, del Codice Civile, un diritto di prelazione per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoprate all'esito dell'offerta in opzione (le "Azioni Inoprate").

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso con le modalità stabilite dalla Banca (i.e., offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso e diritto di prelazione sulle Azioni Inoptate, o l'eventuale collocamento presso terzi), le Azioni Inoptate rimaste invendute (le "Azioni Invendute") dovrebbero essere rimborsate mediante acquisto da parte della Banca, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile («*In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357*»).

Il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso (comprese le Azioni Inoptate) si colloca, peraltro, in un quadro normativo caratterizzato da forte incertezza, soprattutto in conseguenza dell'ordinanza con cui, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso la Circolare attuativa di Banca d'Italia riguardante la Legge 24 marzo 2015, n. 33, nella parte in cui prevede che le banche possono restringere ovvero escludere, senza limite di tempo, "*anche in deroga a norme di legge*" il rimborso per il socio che esercita il recesso.

Pur in pendenza di un definitivo giudizio di legittimità relativo anche ad altri aspetti rilevanti della cd. "Riforma delle Banche Popolari", appare comunque opportuno dar regolare corso alla procedura di recesso ed attenersi alle disposizioni di legge applicabili.

Per le suddette ragioni, il Consiglio di amministrazione ritiene utile che l'Assemblea Ordinaria dei Soci autorizzi espressamente l'acquisto (e la successiva disposizione) di azioni proprie della Banca. E ciò, specificamente, al fine di poter completare il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante acquisto di tutte o parte delle Azioni Invendute, a seconda dei casi. Tali azioni potranno essere successivamente vendute o oggetto di atti di disposizione da parte della Banca.

L'acquisto di azioni proprie integra un'ipotesi di riduzione di fondi propri, soggetta alla preventiva approvazione di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (cd. "CRR").

Si ricorda, peraltro, che alla data odierna la Banca non detiene azioni proprie.

Alla luce di tutto quanto sopra, in conformità a quanto richiesto dall'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99 (e dal relativo Allegato 3A), si illustrano di seguito le motivazioni e le caratteristiche generali della proposta.

#### **B. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Banca possa procedere ad eventuali atti di acquisto delle azioni proprie per assicurare la liquidazione delle Azioni Invendute o di parte di esse nei tempi e nei modi previsti dalla legge (art. 2437-*quater* del Codice Civile).

Si evidenzia che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie trova fondamento nella disciplina codicistica di liquidazione delle partecipazioni dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito di trasformazione, e quindi in un caso di recesso cd. "legale" od "obbligatorio" (art. 2437, comma 1, lett. b), del Codice Civile).

La richiesta di autorizzazione alla disposizione delle azioni così acquistate è motivata dall'opportunità di smobilizzare un investimento che assorbe mezzi propri.

#### **C. Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione all'acquisto**

Le azioni proprie oggetto di acquisto da parte della Banca potranno essere: (i) le Azioni Invendute, o parte di esse, ovvero le azioni ordinarie BPAA dei soci recedenti che risulteranno non acquistate successivamente alla data del 21 aprile 2017, e cioè all'esito dell'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione attribuiti agli azionisti non recedenti di BPAA, nonché all'esito dell'eventuale collocamento presso terzi; e comunque entro (ii) il numero massimo di Azioni Invendute di cui Banca d'Italia autorizzerà l'acquisto da parte della Banca ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. "CRR") e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Si ricorda che Banca d'Italia può autorizzare l'acquisto di azioni proprie per uno specifico importo massimo, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. "CRR") e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

#### **D. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente delibera sino ai 18 (diciotto) mesi successivi, precisandosi che gli acquisti avranno luogo (subordinatamente all'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia) in un unico contesto e nei tempi tecnici fissati dal Consiglio di Amministrazione. Per la disposizione delle azioni proprie (compresa la vendita), l'autorizzazione è richiesta senza limiti temporali.

#### **E. Corrispettivo**

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie è fisso e corrisponde al valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione, cioè euro 12,10 per azione (il "Prezzo di Acquisto").

Il prezzo di vendita delle azioni proprie non potrà essere inferiore al maggiore tra: (i) il Prezzo di Acquisto; e (ii) in caso di ammissione delle azioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo ufficiale fatto registrare nell'ultima seduta antecedente ad ogni operazione, con una riduzione massima del 10% (dieci per cento).

Si precisa che il corrispettivo di cui al precedente paragrafo non troverà applicazione in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi di permuta o conferimento, nonché in occasione di operazioni sul capitale o di finanziamento che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie, ovvero nei casi di assegnazione delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria; in tali ipotesi il valore sarà determinato con criteri diversi in linea con le finalità di volta in volta perseguite ed in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, tenendo se del caso conto delle prassi di mercato ammesse.

#### **F. Modalità attraverso le quali gli atti di acquisto e di disposizione potranno essere effettuati**

Gli atti di acquisto delle azioni proprie avverranno in un'unica *tranche*, mediante acquisto diretto dai titolari di Azioni Invendute.

Gli atti di disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie potranno avvenire in una o più soluzioni, sotto ogni forma consentita dalla normativa vigente e ritenuta di volta in volta idonea da parte del Consiglio di Amministrazione, comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

#### **G. Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie**

Si rappresenta agli Azionisti che l'attività di acquisto delle azioni proprie può essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile sopra richiamata.